

Roma, 3 settembre 2024

**Circolare n. 185/2024**

**Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Credito d’imposta ZES unica – Rifinanziamento e nuovi adempimenti per le imprese previsti dal *DL omnibus* – Art.1 del Decreto legge 9.8.2024, n.113, su G.U. n.186 del 9.8.2024.**

Con il provvedimento indicato in oggetto sono state introdotte alcune novità relative all’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti delle imprese già operative o che si insediano nella cd *ZES unica* che, come è noto, è stata introdotta dal cd *DL coesione sud* (art.16 del DL n.124/2023 come convertito dalla L.n.162/2023) e successivamente resa operativa dal DM 17.5.2024.

Nelle scorse settimane il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto aveva espresso delle critiche sulla percentuale effettiva del credito d’imposta fissata dall’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento (percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare dei bonus relativi alle richieste validamente presentate dalle imprese in virtù dell’art.5 del DM 17.5.2024 e pari al 17,66 per cento), sostenendo che tale valore fosse significativamente inferiore rispetto a quanto stabilito dall’art.4 del DM 17.5.2024; come è noto, nel decreto era stato previsto infatti il riconoscimento di un credito d’imposta fino al 60 per cento del costo sostenuto per gli investimenti (percentuale differenziata in base alla regione, alla dimensione dell’impresa e all’entità dell’investimento con ulteriori incrementi in base al valore del progetto di investimento stesso).

Pertanto, con l’obiettivo di salvaguardare quelle imprese insediate nella *ZES unica* e che hanno effettuato investimenti, il Governo è intervenuto innanzitutto prevedendo un nuovo adempimento: le imprese che hanno già presentato entro il 12 luglio scorso la documentazione prevista dall’art.5 del DM 17.5.2024 (cioè la comunicazione contenente le spese sostenute e quelle che si prevedono di sostenere) dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, nel periodo che va dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati entro il 15 novembre 2024; in tale comunicazione dovranno essere indicati l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche, il tutto corredato da certificazione del revisore legale.

L’Agenzia delle Entrate fornirà il modello per la suddetta nuova comunicazione integrativa e le relative istruzioni e definirà altresì le modalità di invio.

Si rammenta che tutte le informazioni sulla misura sono consultabili nella pagina dedicata all’indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito->



integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione di cui al primo periodo, a pena dello scarto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:

a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;

b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024;

c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024.

3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

4. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese e di definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati al comma 2;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;

c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2023, qualora il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e

nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilita' di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarita', ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entita' delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni, che intendono avvalersi della facolta' di cui al primo periodo, definiscono con propri provvedimenti le modalita' di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;».

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

## **Art. 22** **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 agosto 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Abodi, Ministro per lo sport e i  
giovani

Nordio, Ministro della giustizia

Bernini, Ministro dell'universita'  
e della ricerca

Fitto, Ministro per gli affari  
europei, il Sud, le politiche di  
coesione e il PNRR

Valditara, Ministro dell'istruzione  
e del merito

Musumeci, Ministro per la  
protezione civile e le politiche  
del mare

Calderone, Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari  
esteri e della cooperazione  
internazionale

Sangiuliano, Ministro della cultura

Urso, Ministro delle imprese e del  
made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro  
dell'ambiente e della sicurezza  
energetica

Garnero Santanche', Ministro del  
turismo

Zangrillo, Ministro per la pubblica  
amministrazione

Salvini, Ministro delle  
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio